



COMUNE DI ROSOLINI

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Oggetto: Regolamentazione orario di apertura e chiusura pubblici esercizi. -

ORDINANZA N. 62 DEL 12/05/2009
IL SINDACO

Vista l'ordinanza sindacale N. 113/2008 con la quale si disciplina l'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi ricadenti nel territorio di Rosolini;

Ritenuto di revisionare detto orario al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze della cittadinanza;

Visto l'art. 118 Cost.;

Visto il T.U. in materia di EE. LL.;

Vista la L. n. 287/1991 e successive modifiche;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il verbale di Conferenza dei Servizi, convocata in data 28/04/2009, ai sensi dell'art.8 L.287/91;

ORDINA

Che l'orario di apertura e chiusura degli esercizi di cui alla legge n. 287/1991 sia disciplinato nel seguente modo:

PUBBLICI ESERCIZI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE

1) Periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre:

a) Dal lunedì alla domenica

Ristoranti - Trattorie - Pizzerie	Dalle ore 08.00 alle ore 02.00
Caffè - bar	Dalle ore 05.00 alle ore 02.00
Paninerie - Gastronomie - Birrerie - Chioschi	Dalle ore 08.00 alle ore 02.00

2) Periodo che va dal 1 ottobre al 31 maggio:

a) Dal lunedì al giovedì:

Ristoranti - Trattorie - Pizzerie	Dalle ore 08.00 alle ore 24.00
Caffè - bar	Dalle ore 05.00 alle ore 24.00
Paninerie - Gastronomie - Birrerie - Chioschi	Dalle ore 08.00 alle ore 24.00

b) Venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi:

Ristoranti - Trattorie - Pizzerie	Dalle ore 08.00 alle ore 01.00
Caffè - bar	Dalle ore 05.00 alle ore 01.00
Paninerie - Gastronomie - Birrerie, - Chioschi	Dalle ore 08.00 alle ore 01.00

Fanno eccezione a quanto prescritto i bar annessi alle stazioni di servizio carburanti, in quanto svolgono la propria attività durante l'orario di apertura delle stazioni di servizio medesime.

Disposizioni comuni:

1. E' consentita solo mezz'ora di tolleranza, durante la quale non è possibile effettuare somministrazione ma solo attività necessarie alla chiusura e durante la quale non è consentito l'uso di strumenti musicali o altra apparecchiatura audio-video.
2. I titolari di esercizi sono tenuti a rispettare e far rispettare ai propri clienti la normativa in materia di quiete pubblica.
Durante l'anno solare è vietato l'uso di strumentazione musicale o altra apparecchiatura di diffusione sonora oltre le ore 24.00 e fino alle ore 08.00; nonché dalle ore 13.00 alle ore 16.00 nel periodo invernale (vigenza dell'ora solare) e fino alle ore 17.00 nel periodo estivo (vigenza ora legale).
Nel periodo dal 1 Ottobre al 31 Maggio è vietato l'utilizzo di casse di amplificazione musicale all'esterno dell'immobile adibito ad attività commerciale. E' invece consentito disporre le casse acustiche dentro il locale e rivolte verso l'interno dello stesso.
Nel periodo 1 ottobre- 31 maggio, nei giorni di venerdì, sabato, festivi e prefestivi, è consentito l'uso di strumentazione musicale o altra apparecchiatura audio-video fino alle ore 00.30, a basso volume per non creare disturbo alla quiete pubblica.
Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, fermo restando quanto sopra specificato, nei soli giorni di venerdì, sabato, festivi e prefestivi è consentito l'uso di strumentazione musicale o altra apparecchiatura audio-video fino alle ore 01.00, a basso volume per non creare disturbo alla quiete pubblica.
3. Tutti i titolari di pubblici esercizi sono tenuti ad osservare rigorosamente la normativa in materia di somministrazione. Sotto il profilo procedurale, il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che intenda organizzare attività di piano bar o altro evento di intrattenimento avente finalità accessoria all'attività principale (non imprenditoriale), è tenuto a presentare istanza al Sindaco del Comune di Rosolini con contestuale parere dell'ARPA di Siracusa relativamente all'impatto acustico.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - 1^a violazione nell'anno: pagamento di una somma da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00, applicata secondo le modalità di cui alla legge 689/81. Il trasgressore è ammesso ai sensi di legge ad effettuare il pagamento in misura ridotta pari ad € 150,00.
 - Violazioni successive nell'anno : pagamento di una somma da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1000,00, applicata secondo le modalità di cui alla legge 689/81. Il trasgressore è ammesso ai sensi di legge ad effettuare il pagamento in misura ridotta pari ad € 500,00.
 - Con la terza violazione si applica la misura della sospensione dell'autorizzazione amministrativa fino ad un massimo di 20 giorni. Il dirigente del Settore competente, comunica al Sindaco le proprie motivate valutazioni sull'opportunità di provvedere nei singoli casi di specie.
5. Copia della presente ordinanza deve essere affissa all'albo comunale, notificata ai titolari di attività commerciali, nonché al Responsabile dell'VIII Settore, alla locale stazione dei CC. e Comando di P.M.
6. A quanto stabilito nella presente ordinanza si potrà derogare, per motivi di pubblico interesse, previa presentazione di apposita richiesta al Sindaco.

7. Tutte le precedenti ordinanze sono revocate; sono altresì revocate eventuali altre autorizzazioni in precedenza concesse, disciplinanti un diverso orario d'apertura e di chiusura dei pubblici esercizi.
8. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni:
 - Al Tar di Catania nei termini e nei modi di cui alla legge 24.11.1971 n.1034 e successive modificazioni.
 - Al Presidente della Regione secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 24.11.1971 e Circolare Presidenziale 22.05.1985 n.4249/41.12.0 (GURS 22 giugno 1986 n.26).



IL SINDACO
Antonino Savarino

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonino Savarino", written over the printed name.